

Risposta a quesito di Aeranti-Corallo del Dirigente della Div. V della Dgscerp in data del 22 gennaio 2020

Diritti amministrativi dovuti dagli operatori di rete televisiva in tecnica digitale e contributi annui per i collegamenti in ponte radio

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione V - Emissione Radiotelevisiva. Contributi

OGGETTO: Quesito. Riscontro alla nota prot n. 2/2020.

L'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs n. 259/2003 prevede il pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva entro il 31 gennaio di ciascun anno. Tale contributo secondo quanto specificato dall'art 1 bis dell'Allegato 10 del Codice per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nei casi di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i contributi per l'utilizzo delle frequenze dei ponti di collegamento da parte degli operatori di rete televisiva, di cui all'art. 35 del citato codice, l'Amministrazione si è già espressa in merito alle modalità di pagamento di tale contributo con la [circolare esplicativa prot. n. 0076473-22/12/2015](#). In particolare per i collegamenti in ponte radio viene specificato che per gli anni successivi a quello del rilascio del titolo l'importo dei contributi annuali deve essere versato per intero entro il termine di scadenza del 31 gennaio (cfr nella Circolare -Modalità e termini di pagamento-pag 4 e 5). Dunque per il pagamento dei diritti amministrativi e per l'utilizzo delle frequenze dei ponti di collegamento il pagamento è dovuto per l'intero anno indipendentemente dal momento della dismissione dei canali che avverrà nel corso dell'anno corrente.

IL DIRIGENTE
(Giovanna Maglione)
22/01/2020